



# COMUNE DI PRALBOINO

Provincia di Brescia

**CUP: I55B22000170007**

**CIG: 9444205483**

**Procedura aperta per l'affidamento in concessione mediante project financing, ai sensi dell'art. 183 - comma 15 del d. lgs. 50/2016, della progettazione, realizzazione e gestione di tre campi di padel e dei relativi spogliatoi nel Centro Sportivo Comunale di Pralboino, con diritto di prelazione da parte del promotore.**

## DISCIPLINARE DI GARA

La procedura di gara sarà interamente svolta attraverso la piattaforma telematica alla quale è possibile accedere cliccando sull'apposito link disponibile sulla pagina del Comune di Pralboino – Sezione amministrazione trasparente.

LINK: <http://www.comune.pralboino.bs.it/amministrazione-trasparente/avvisi-bandi-inviti>

N.B: Per l'espletamento della presente gara il Comune di Pralboino, si avvale del Sistema Informatico della Regione Lombardia SinTel, accessibile all'indirizzo [Piattaforma Sintel - ARIA \(ariaspa.it\)](http://ariaspa.it) dove sono specificate le modalità di registrazione e qualificazione degli operatori economici al suddetto Sistema.

In particolare le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel” scaricabili al Link: [Guide e manuali \(regione.lombardia.it\)](http://regione.lombardia.it), sezione Sintel.

Il RUP

f.to Dott. Franco Spoti

## PREMESSA

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara e contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alla compilazione ed alla presentazione dell'offerta (tecnica ed economica), ai documenti da presentare a corredo della stessa ed ai criteri di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative alla gara.

Il Comune di Pralboino – in esecuzione della deliberazione consiliare n. 25 del 25.07.2022 (Modifica programma opere pubbliche), della deliberazione Giunta Comunale n. 60 del 24.08.2022 (“Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di tre campi per il gioco del padel ed i relativi spogliatoi presso il centro sportivo comunale mediante la procedura della finanza di progetto di cui all’art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016. Dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.”) e della Determinazione a contrattare n. 164 del 13.10.2022, ha disposto l’affidamento in concessione, con la formula della finanza di progetto, alla **progettazione, realizzazione e gestione di tre campi di padel e dei relativi spogliatoi nel Centro Sportivo Comunale sito in Via Marconi 41 a Pralboino (BS).**

All'appalto si applicano le norme del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 nonché le parti del DPR 207/2010 tuttora in vigore e le altre norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, le quali costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

## DOCUMENTAZIONE DI GARA

Vengono posti a base di gara:

- 1) Bando di gara
- 2) Disciplinare di gara
- 3) Modulistica correlata
- 4) Progetto di fattibilità tecnico economica presentato dal promotore finanziario ed approvato con delibera di G.C. n. 60 del 24.08.2022, messo a disposizione di tutti gli operatori economici, comprensivo dei seguenti documenti:

Relazione tecnica

Computo metrico estimativo preliminare

Bozza convenzione

Business Plan;

- Tavola 1
- Tavola 2

Il progetto di fattibilità ed i relativi allegati devono intendersi richiamati nel presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale anche se lo stesso intende essere unicamente una declinazione delle esigenze della amministrazione e delle modalità con cui farvi fronte, fermo restando la possibilità dell'offerente di modificare quanto in esso previsto nel rispetto degli obiettivi minimi e della normativa di settore oltreché della normativa urbanistica e delle altre normative tecniche vigenti.

Il promotore è invitato alla gara ed è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni e soggiace a tutti gli obblighi contenuti nel presente bando al pari degli altri operatori concorrenti.

In considerazione dell'importo dei lavori stimato con il progetto di fattibilità tecnico economica, il bando di gara viene pubblicato sul profilo del committente: <http://www.comune.pralboino.bs.it> nonché all'Albo Pretorio on line del Comune di Pralboino.

## **DIRITTO DI PRELAZIONE**

Il soggetto promotore potrà esercitare il diritto di prelazione.

Ai sensi dell'art. 183 co. 15 del Codice nel caso in cui il promotore non risulti aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9 dello stesso articolo.

Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al suddetto comma 9.

I controlli sono eseguiti sul primo concorrente in graduatoria in relazione ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché sul possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico finanziari dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara.

## **CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE E DELL'OFFERTA**

1. In base al progetto redatto dal promotore la Concessione prevede la progettazione definitiva, esecutiva, l'esecuzione dei lavori per la costruzione

- tre campi da padel
- un edificio per spogliatoi e servizi

all'interno del Centro Sportivo Comunale di Pralboino nonché la gestione funzionale ed economica degli stessi, da aggiudicarsi mediante l'istituto della "Finanza di Progetto", di cui all'articolo 183, del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, con diritto di prelazione a favore del Soggetto Promotore, come meglio specificato nella proposta e nel progetto di fattibilità presentato dal soggetto promotore medesimo, ai sensi del comma 15 del richiamato disposto normativo.

L'area sulla quale sorgeranno i campi di padel e gli spogliatoi è di proprietà comunale.

2. Canone minimo annuo da corrispondere all'Amministrazione € 1.000,00.=, soggetto ad offerta di rialzo in sede di gara;

3. Modalità di scelta del contraente: l'affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo/tempo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito denominato Codice).

4. Il luogo di esecuzione della prestazione è: Comune di Pralboino (BS), Codice NUTS: ITC47.

5. Il tempo di esecuzione dell'appalto: gli ANNI di affidamento sono quelli risultanti dalla proposta del soggetto aggiudicatario e saranno decorrenti dalla data di consegna ed inizio dell'affidamento, tenuto conto che il promotore ha proposto la durata di 30 anni, periodo temporale soggetto a ribasso in sede di gara;

6. Identificazione delle prestazioni principali e di quelle secondarie per i servizi così individuati:

ai fini del corretto inquadramento della concessione e del conseguente rapporto concessorio, l'Amministrazione aggiudicatrice individua come prestazione prevalente gli interventi di realizzazione dell'impianto padel e degli annessi spogliatoi, che sono propedeutici rispetto all'attività di gestione dello stesso (gestione della struttura sportiva, programmazione sportiva e svolgimento di attività connesse)

CPV 45212200-8 "Lavori di costruzione di impianti sportivi" – Prestazione prevalente

CPV 92610000-0 "Servizi di gestione di impianti sportivi" - Prestazione secondaria

Gli interventi, precedentemente elencati e dettagliatamente descritti nella proposta di "Project Financing", posta a base di gara, sono previsti nel Centro Sportivo Comunale di Via Marconi 41. Con la procedura aperta, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016, si intende individuare l'operatore economico che finanzia ed eseguirà:

- a. la progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
- b. la realizzazione dei lavori dell'impianto padel con annessi spogliatoi nel Centro Sportivo, compresi gli allacciamenti alle reti tecnologiche (luce, gas, acqua, fognatura);
- c. la direzione lavori, il coordinamento sicurezza per la fase di esecuzione dei lavori, l'accatastamento dell'opera, nonché il reperimento di tutte le eventuali autorizzazioni afferenti la realizzazione;
- d. la gestione economico funzionale delle opere realizzate nonché il reperimento di tutte le eventuali autorizzazioni afferenti il funzionamento dell'opera prevista;
- e. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei campi padel e spogliatoi per tutta la durata della concessione.

**L'importo dei lavori al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge è di € 380.716,04=, di cui € 11.525,71 per oneri della sicurezza.**

L'importo per le spese di progettazione, direzione dei lavori, calcolo strutture in c.a., predisposizione piani di sicurezza e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, indagini e verifiche, Collaudo, Commissione gara, RUP (Incentivi e supporto), Consulenza concessionario, Lavori imprevisti, Spese predisposizione proposta ed Oneri finanziari nonché compenso incentivante è quantificato in € **23.000,00** oltre IVA e contributi.

Categorie costituenti l'intervento (in caso di concorrenti costituiti da operatori economici che eseguiranno direttamente i lavori):

OG1 - edifici civili ed industriali - classifica I

OG11 – impianti tecnologici – classifica I.

Il predetto requisito non può essere considerato definitivo ai fini della dimostrazione della capacità di eseguire i lavori oggetto della concessione in quanto il progetto esecutivo potrebbe prevedere opere per l'esecuzione delle quali sia necessaria la qualificazione per categorie e classifiche diverse e/o ulteriori; in tal caso il concessionario non in possesso di dette qualificazioni dovrà attenersi a quanto previsto dal disciplinare.

Per l'esecuzione di eventuali opere in c.a. dovranno essere rispettate le norme sismiche vigenti ed in ogni caso la realizzazione delle opere è subordinata alla redazione di relazione geologica del sito, previe eventuali indagini in sito (se necessarie per i calcoli delle opere strutturali in c.a.), al deposito sismico nonché al collaudo statico delle opere a lavori ultimati.

La realizzazione e la messa in esercizio dell'opera è in ogni caso subordinata all'acquisizione del Nulla Osta degli enti preposti e sovraordinati.

L'intero intervento sarà assoggettato al collaudo tecnico - contabile - amministrativo, in corso d'opera e finale. Se necessario, per qualche categoria di opere, si potrà procedere anche a particolari collaudi tecnologici, prescritti dalle vigenti leggi. Tutti i collaudatori saranno nominati dal Comune e le spese faranno carico al concessionario.

Le opere realizzate, fatto salvo il diritto di sfruttamento spettante al Concessionario per il corso della durata della concessione, all'atto del collaudo diverranno di proprietà dell'Amministrazione concedente. Al termine della concessione gli impianti e le opere, fisse o mobili, realizzate dal Concessionario ritorneranno nella piena disponibilità dell'Amministrazione aggiudicatrice senza corrispettivo o onere alcuno per quest'ultima.

La data di riferimento, per il calcolo del termine della concessione, è quella della prima consegna dell'impianto.

Il corrispettivo del concessionario per la realizzazione dell'intervento consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere realizzate. Si specifica che l'intervento oggetto della presente procedura rientra nel novero delle cosiddette "opere calde", ovvero progetti dotati di una intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza (derivanti dalla cessione in concessione degli impianti sportivi e dall'esecuzione dei servizi derivanti) tali da consentire all'operatore economico concessionario un integrale recupero dei costi di investimento nell'arco della vita della concessione. Ne consegue che l'opera non prevede alcun contributo finanziario da parte dell'amministrazione concedente.

L'equilibrio economico dell'investimento deve risultare da un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, ovvero da una delle società di cui all'art. 183 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 presentato in sede di gara.

## **PRESTAZIONI DELLA GARA**

**L'Amministrazione comunale, in sede di gara, chiede la presentazione del Progetto definitivo per la costruzione all'interno del Centro sportivo comunale sito in Via Marconi 41 a Pralboino di**

- **tre campi da padel**
- **un edificio per spogliatoi e servizi**

**sulla base del progetto di fattibilità presentato dal promotore finanziario.**

## **ANNULLAMENTO GARA**

L'Amministrazione aggiudicatrice, senza che le imprese partecipanti possano accampare diritti di sorta e senza alcun rimborso per ogni eventuale spesa sostenuta, si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice;

- di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice;
- di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, la convenzione anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

## **SOCIETÀ DI PROGETTO**

L'Aggiudicatario ha la facoltà di costituire una società di progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del "Codice", in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il capitale minimo di detta società di progetto non deve essere inferiore ad 1/20 dell'importo dell'investimento.

## **VARIANTI PROGETTUALI**

Ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 i concorrenti sono autorizzati a presentare varianti progettuali migliorative rispetto allo studio di fattibilità posto a base di gara.

Le variazioni migliorative **dovranno in ogni caso essere conformi dimensionalmente** (volumi, destinazioni e distribuzione planimetrica) **al progetto approvato**.

Il Concorrente dovrà dare piena evidenza dei vantaggi a favore del Comune derivanti dall'adozione di tali varianti.

Inoltre, ogni variazione proposta in autonomia dai concorrenti dovrà trovare adeguata evidenza economica nel piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all'art. 183 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

## **INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

### **CHIARIMENTI**

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica entro il **28 ottobre 2022**: [protocollo@pec.comune.pralboino.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.pralboino.bs.it)

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di affidamento, verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno fornite esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.pralboino.bs.it>;

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del sito istituzionale.

**Non sono ammessi chiarimenti telefonici** e non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

### **COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto e all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente, in sede di offerta, ai sensi degli artt. 52, comma 1 e 76, comma 6 del "Codice" e dall'art. 6 del CAD (Codice di Amministrazione Digitale).

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate con raccomandata A/R all'indirizzo Comune di Pralboino, Via Veronica Gambara, 14 25020 Pralboino (BS) (preceduta da

comunicazione telefonica ai punti di contatto di cui al bando di gara); diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

## **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici che ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. p) del D. Lgs 50/2016 offrono sul mercato la realizzazione dei servizi in oggetto.
2. Gli operatori economici possono partecipare in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti.
3. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 e 47 del Codice.
4. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese dirette.
5. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
6. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al
7. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici che ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. p) del D. Lgs 50/2016 offrono sul mercato la realizzazione dei servizi in oggetto.
2. Gli operatori economici possono partecipare in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti.
3. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 e 47 del Codice.
4. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di

imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese dirette.

5. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

6. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al

7. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del M.E.F. ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78 convertito in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

8. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **REQUISITI**

### **Requisiti di ordine morale.**

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

a. Le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del "Codice"; in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.



- b. Mancato rispetto della disciplina inerente ai piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- c. Insussistenza della condizione di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001.
- d) Assenza delle le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.

### **Requisiti di idoneità professionale**

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1.1 iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito;

1.2 per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi i requisiti di idoneità professionale devono essere soddisfatti come di seguito precisato:

a. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;

b. nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) del Codice devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.

1.3 Gestione di impianti analoghi a quelli messi a gara.

1.4 Attestazione **SOA** per sole prestazioni di costruzione, anche avvalendosi di un soggetto qualificato.

### **Requisiti di capacità economico-finanziaria**

I concorrenti, oltre ai requisiti di cui ai paragrafi precedenti, se eseguono i lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere anche in possesso, ai sensi dell'art. 95, comma 1 del D.P.R. 207/2010, dei seguenti ulteriori requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi:

a. fatturato medio relativo ai lavori eseguiti negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento e pertanto ad €. 40.371,60;

b. capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento e pertanto ad €. 20.185,80

c. svolgimento nell'ultimo anno di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento e pertanto ad €. 20.185,80

d. svolgimento nell'ultimo anno di almeno un servizio affine a quello previsto dalla proposta progettuale, per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto per l'intervento e pertanto ad €. 8.074,33.

Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti sopra previsti devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui alle lettere a) e b).

Nel caso in cui il concorrente/concessionario non intenda eseguire i lavori, fatto salvo il possesso dei requisiti di ordine morale, questi deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d).

Nel caso il concorrente sia in possesso dell'attestazione **SOA** per sole prestazioni di costruzione, il medesimo può partecipare alla gara o avvalendosi di un soggetto qualificato, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 o partecipando in raggruppamento temporaneo con un progettista qualificato di cui all'art. 46 del D.Lgs n. 50/2016 per la progettazione dei lavori di che trattasi che deve essere già individuato in sede di gara.

## **INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA**

### **per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il 14 consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

### **nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:**

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta
- dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati;

### **nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio con indicazione del soggetto designato quale capogruppo

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:**

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

**nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

- dichiarazione che indichi le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:**

- **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

**nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:**

- **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**(o in alternativa)**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c. le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

L'istanza e le dichiarazioni previste nel presente bando di gara possono essere sottoscritta anche da un procuratore del titolare/legale rappresentante dell'impresa e in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura.

## **INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA**

**per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il 14 consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

**nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:**

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta
- dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati;

**nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio con indicazione del soggetto designato quale capogruppo
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:**

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

**nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione che indichi le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:**

- **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi

sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

**nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:**

- **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**(o in alternativa)**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

L'istanza e le dichiarazioni previste nel presente bando di gara possono essere sottoscritta anche da un procuratore del titolare/legale rappresentante dell'impresa e in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura.

## **AVVALIMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1 lett. b), e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche partecipanti al raggruppamento. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
2. È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.
3. Ai sensi dell'art. 89, c. 7, del Codice, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
4. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.
5. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

6. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **SUBAPPALTO**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## **GARANZIA PROVVISORIA**

**La garanzia di cui all'art. 93 del Codice pari al 2% del valore della concessione non viene richiesta.** Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 4 del Decreto-legge 16 luglio 2020. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale trattandosi di procedura sotto soglia comunitaria è prevista l'esenzione dalla garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, come modificato con legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120.

## **CAUZIONE EX ART 183, COMMA 13 DEL CODICE**

L'offerta deve essere corredata dalla cauzione di cui all'art. 183, comma 13, primo periodo, del D.Lgs 50/2016, in misura pari al 2,5% del valore dell'investimento, desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara, necessaria a garantire il rimborso delle spese sostenute dal promotore nel caso questi non acconsenta ad apportare le modifiche richieste dall'amministrazione nella fase di approvazione del progetto e l'aggiudicazione avvenga a favore di altro concorrente.

Importo totale dell'investimento IVA esclusa	<b>403.716,04</b>
Importo cauzione o fideiussione (2,5% importo totale investimento)	<b>10.092,90</b>
<b>CIG</b>	<b>9444205483</b>
<b>CUP</b>	<b>I55B22000170007</b>

## **SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Si precisa che la presa visione del luogo di esecuzione dell'intervento è obbligatoria, a pena di esclusione. Le visite per il sopralluogo dovranno essere prenotate telefonando all'Ufficio Tecnico Comunale tel. 030/954129. Giorni disponibili per sopralluogo: dal lunedì al venerdì mattina, **fino al 28 ottobre 2022**, previo appuntamento telefonico. Non vi saranno altre possibilità di sopralluogo al di fuori dei giorni assegnati per le visite da parte del Comune. A tal proposito, si precisa che ciascun soggetto delegato potrà rappresentare soltanto un'impresa concorrente (singola o associata), pena l'esclusione di tutte le imprese che, nell'ambito della presente procedura, avranno incaricato il medesimo soggetto ad effettuare il sopralluogo nell'interesse di diversi partecipanti. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal titolare, dal socio amministratore, dal procuratore o da altro soggetto munito di apposita delega da parte del concorrente.

## **PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ**

legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad **€ 35,00** (Euro trentacinque/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.A.C. n. 1377 del 21 dicembre 2016 – G.U. n. 43/2017.

2 In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005.

Si raccomanda di specificare nella causale del pagamento esclusivamente il codice fiscale del concorrente (nel caso di raggruppamento il codice fiscale dell'impresa capogruppo anche se non costituito) ed il Codice Identificativo Gara (CIG) che identifica la procedura. Il mancato versamento del contributo all'Autorità entro la data di presentazione dell'offerta è causa di esclusione dalla gara.

## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE**

**L'offerta, a pena di esclusione, deve essere presentata esclusivamente mediante la piattaforma telematica raggiungibile al sito Piattaforma Sintel - ARIA**

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00  
del giorno 31 ottobre 2022**

Entro il suddetto termine, l'operatore economico dovrà avere cura di "inviare" la documentazione attraverso l'apposita sezione della **Piattaforma Sintel - ARIA**.

Scaduto il suddetto termine non sarà più possibile inviare la documentazione e, pertanto, l'operatore economico non potrà partecipare alla procedura di gara. Sulla piattaforma digitale di e-procurement dovranno essere caricati i documenti richiesti come dettagliati al successivo paragrafo avendo cura di inserire la relativa documentazione all'interno della propria "busta digitale".

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Relativamente alla presente procedura di gara sono previste n. 3 (tre) "buste digitali" relative, rispettivamente, a:

- **Busta digitale A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- **Busta digitale B - OFFERTA TECNICA-GESTIONALE**



## • Busta digitale C - OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); a tale fine le dichiarazioni devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. Le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione: singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. Inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.

Si precisa che tutte le dichiarazioni previste ed inserite all'interno di ogni singola busta digitale dovranno essere sottoscritte digitalmente.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Nei casi indicati all'art. 110, comma 1, del Codice, l'Amministrazione Comunale Committente provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

### **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

In tal caso, la Commissione di gara assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

## DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

### DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta digitale A, denominata “**A – documentazione amministrativa**” devono essere contenuti, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- 1) **domanda di partecipazione** – redatta secondo il modello di cui all’**Allegato 1** - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all’originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa.

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- 2) **dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000**, allegata alla domanda di partecipazione di cui al punto 1, con la quale il concorrente:

1. **dichiara** remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta.

2. **accetta**, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara pubblicata sul sito [www.comune.pralboino.bs.it](http://www.comune.pralboino.bs.it) di cui al presente disciplinare di gara;

3. **indica** il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

4. **attesta** di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

- 3) **Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.)**, consistente in un'autodichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5/1/2016, nella versione adattata alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n. 56/2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", entrato in vigore in data 20 maggio 2017 (versione che si riporta come **allegato 2** al presente disciplinare di gara), attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa, con i contenuti e le modalità in esso previsti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE dovrà essere reso e sottoscritto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà l'associazione o il consorzio.

Si precisa che:

- **a pena di esclusione**, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, il DGUE deve essere reso e sottoscritto da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- **a pena di esclusione**, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere reso anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. Si precisa che, nel caso fossero intervenute, nell'anno antecedente la data di invio del presente disciplinare, cessazioni dalla carica dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e/o si fossero verificati casi di acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, le dichiarazioni sostitutive di cui sopra vanno rese, da parte della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione anche relativamente ai soggetti cessati dalla carica e ai soggetti che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse.

**NOTA BENE: il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere dichiarati dal legale rappresentante dell'impresa concorrente nella Parte III, sezione "B" del DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.**

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame. Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

Si fa presente che le sole condanne relative ai reati elencati dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 che si possono NON dichiarare sono quelle per le quali sia intervenuta la revoca della condanna, la riabilitazione o l'estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione penale oppure quando il reato sia stato depenalizzato. Si consiglia ai concorrenti di effettuare preliminarmente, ai fini della compilazione della dichiarazione, una visura ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.

**4) dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, secondo il modello di cui all'Allegato 3, con la quale il concorrente dichiara:

1. i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3, del Codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1, del Codice ovvero che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1 (indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell'art. 80, comma 3, specificandone le modalità;

2. che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black-list ma è in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente punto 3.2;

3. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

4. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231).

**5) PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa AVCP.;

**6) CAUZIONE** di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto posto a base di gara.

**7) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di € 35,00 (euro trentacinque/00);**

**8) Dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, secondo il modello di cui **all'Allegato 4**, con la quale il concorrente dichiara il possesso dei requisiti di ammissione per lo svolgimento del servizio di gestione impianti sportivi;

**9) Copia dell'attestazione SOA**, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche richiesti per la partecipazione alla gara, per la parte dei lavori;

**10) Dichiarazione congiunta ATI**, ove presente;

**11) In caso di avvalimento**, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà inoltre essere inserita l'ulteriore documentazione richiesta nel suddetto articolo:

1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;

2) la dichiarazione di avvalimento;

3) il contratto di avvalimento;

**Nel caso che il concorrente intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione di Impresa attestazione di qualificazione**, o, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi, più attestazioni, in corso di validità, rilasciata/e ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 163/2006 da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti la il possesso della qualificazione per la categoria **OG1 e classifica I**, nonché per la categoria **OG11 e classifica I**.

Per l'esecuzione dei lavori, anche quale componente di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE o come impresa collegata, è sempre necessario il possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA). L'attestazione deve essere prodotta in originale o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. **Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea che intende eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa ma che non possiede l'attestazione di qualificazione)** dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, oppure documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 per il rilascio dell'attestazione di qualificazione necessaria per l'esecuzione dei lavori. I requisiti d'ordine speciale sono accertati, ai sensi dell'articolo 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

Le dichiarazioni devono essere firmate da ogni operatore economico raggruppato.

In aggiunta a quanto sopra indicato, i concorrenti saranno tenuti ad allegare la seguente documentazione:

A pena di esclusione, l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all'art 103 del D.Lgs 50/2016.

Cauzione di cui all'art. 183, comma 13, primo periodo, del D.Lgs 50/2016, in misura pari al 2,5% del valore dell'investimento, desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara, necessaria a garantire il rimborso delle spese sostenute dal promotore nel caso questi non acconsenta ad apportare le modifiche richieste dall'amministrazione nella fase di approvazione del progetto e l'aggiudicazione avvenga a favore di altro concorrente.

Solo per il soggetto costruttore ed il soggetto progettista, in caso di A.T.I. o consorzio ordinario già formalmente costituiti:

- copia dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei lavori e delle attività o della quota di lavori e attività da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in caso di ATI non ancora costituita, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicando gli estremi e i contenuti;

- limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

## **OFFERTA TECNICA-GESTIONALE**

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica – gestionale nella busta **digitale B - OFFERTA TECNICA-GESTIONALE** nella Piattaforma.

La Busta B (Offerta Tecnico Gestionale) dovrà necessariamente contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- 1) Sviluppo a livello **definitivo** del progetto di fattibilità tecnico-economica, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 24.08.2022 posto a base di gara.

Il **progetto definitivo**, che il concorrente deve predisporre deve contenere almeno i seguenti elaborati e relazioni:

Relazioni tecniche e specialistiche;

Elaborati grafici;

Calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'art. 28, comma 2;

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

Elenco prezzi unitari;

Computo metrico estimativo;

Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani sicurezza;

Quadro economico.

**Gli elaborati dovranno essere presentati esclusivamente in lingua italiana.**

Il concorrente dovrà fornire la descrizione dettagliata delle eventuali migliorie tecniche proposte, supportata da elaborati grafici in scala di dettaglio uguale o maggiore rispetto a quelli approvati e posto a base di gara, calcoli strutturali, se necessari, modalità costruttive e tutto quanto necessario a dimostrare la cantierabilità della miglioria proposta.

Le variazioni migliorative, **che dovranno in ogni caso essere conformi dimensionalmente** (volumi, destinazioni e distribuzione planimetrica) **al progetto approvato**, sono ammesse sempre che siano riconducibili nella sfera delle migliori modalità progettuali ed esecutive del progetto posto

a base di gara, da individuarsi in quelle soluzioni tecniche che consentano di realizzare quanto progettato in modo da garantire una migliore qualità delle lavorazioni previste in progetto e una maggiore funzionalità dell'impianto.

Si precisa che tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dai soggetti responsabili della progettazione definitiva oltre che da tutti i componenti dell'ATI, compreso il soggetto finanziatore.

Si precisa che:

1) l'impianto sportivo deve essere realizzato nel rispetto del DM 18 marzo 1996 e smi (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi);

2) il blocco servizi (spogliatoi, bagni, ecc.) annessi ai campi di padel dovrà essere realizzato secondo quanto stabilito dalle NORME CONI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. In particolare gli spogliatoi dovranno avere una superficie tale da poter contenere il numero complessivo di atleti che possono essere ospitati contemporaneamente nell'impianto sportivo e tenendo conto anche del numero degli atleti che debbono occupare i campi di padel nell'orario immediatamente successivo a quello in cui si sta svolgendo una manifestazione.

**2) Progetto di gestione dell'impianto per il padel e di sviluppo delle attività**, sportive e non, da svolgersi nella struttura.

Il documento dovrà esplicitare il programma delle attività sportive da svolgere nell'impianto con l'utenza di riferimento ed il target (attività scolare, sociale, promozionale, agonistica), il personale a disposizione (n° ed eventuali titoli), gli orari di apertura e di utilizzazione dell'impianto, il piano di manutenzione.

La completezza della documentazione presentata, in relazione alla proposta, sarà debitamente valutata dalla commissione di gara, che in particolare decreterà i punteggi assegnati o, a seconda del caso, escluderà il concorrente, nel caso valuti l'incompletezza o insufficiente chiarezza della documentazione.

Negli elaborati contenuti nella busta dell'offerta tecnica-gestionale **NON È AMMESSO – PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA – ALCUN RIFERIMENTO AI PREZZI (comprese le ipotesi di tariffa da applicare all'utenza o ai costi delle manutenzioni) O AL TEMPO** della concessione da cui possa dedursi preventivamente, anche se solo in via deduttiva o parziale, il canone offerto o la durata della concessione offerti.

Relativamente alle varianti migliorative proposte si ribadisce che:

- a) il valore economico delle proposte migliorative è a carico del concorrente che ne dovrà tener conto nella formulazione dell'offerta;
- b) nessun maggior onere di progettazione o di esecuzione verrà riconosciuto da parte dell'Amministrazione comunale ai concorrenti in relazione alle proposte presentate;
- c) le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche - fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione dell'opera - dovranno comunque essere finalizzate a migliorare i tempi di realizzazione, la manutenibilità e durabilità nel ciclo di vita



dell'impianto, delle prestazioni dei componenti e, quindi, finalizzate ad ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione;

d) nel caso in cui le proposte migliorative non fossero tali o risultassero non eseguibili (a causa anche di eventuali incompatibilità con le specifiche norme di settore) o non compatibili con il progetto posto a base di gara per tale specifico sub-elemento la Commissione, con circostanziata ma succinta motivazione, attribuirà coefficiente minimo (zero).

**Viene puntualizzato che le varianti progettuali migliorative riguardanti le modalità esecutive dell'opera sono ammesse, purché non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto.**

I contenuti delle proposte migliorative, offerte in sede di gara, ove accettati, costituiranno vincolo contrattuale per l'aggiudicatario che, pertanto, sarà tenuto ad attuarle a propria cura e spese con rinuncia ad avanzare nei confronti del Comune di Pralboino qualsivoglia richiesta di ristoro o indennizzo.

Tutti i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana. L'offerta tecnica di cui ai precedenti punti 1) e 2) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso in cui detto/i documento/i sia/no sottoscritto/i da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. In caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo, i documenti costituenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituenti il raggruppamento. Qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula "pagina n. X di n. Y", oppure "X/Y" oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione "relazione composta da n. Y pagine" (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione) è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici.

Gli elaborati progettuali devono inoltre recare il nome, il cognome, il numero di iscrizione e la firma di un tecnico in possesso di adeguata abilitazione.

**Si ribadisce che nell'Offerta Tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'Offerta economica e temporale o altro elemento economico, A PENA DI ESCLUSIONE.**

La mancanza delle indicazioni richieste per ognuna delle voci relative all'offerta tecnica sarà valutata con l'attribuzione di 0 (zero) punti.

Detti documenti dovranno essere sottoscritti dai tecnici abilitati ai sensi di legge. Inoltre il concorrente indica se il professionista sottoscrittore degli elaborati grafici opera all'esterno oppure all'interno dell'impresa; se esterno indica le garanzie offerte dal promotore ovvero dal professionista al comune. Il progetto definitivo deve essere sottoscritto oltre che dai soggetti professionali indicati/associati per l'esecuzione della progettazione definitiva/esecutiva, anche dal soggetto concorrente nelle medesime forme in cui ha sottoscritto la domanda di partecipazione.

**3) Bozza di convenzione:** la bozza di convenzione relativa all'intervento proposto, elaborata sulla base della documentazione posta a base di gara, dovrà contenere la specificazione delle caratteristiche del servizio e della relativa gestione con specifico riferimento agli elementi essenziali

dello schema di contratto. In particolare, la bozza dovrà chiaramente evidenziare la piena corrispondenza tra gli elementi che costituiscono la proposta e la convenzione stessa, essere in grado di rappresentare nella forma di obbligazioni giuridiche tra le parti, tutte le componenti economiche, progettuali, tecnico-realizzative, gestionali ed amministrative dell'operazione.

La bozza di convenzione dovrà infine impegnare il concessionario a:

- a) predisporre e redigere la progettazione esecutiva nel rispetto delle vigenti disposizioni normative;
- b) acquisire tutti i pareri, autorizzazioni, nulla-osta, ed ogni altro provvedimento da parte degli organi tecnici di controllo occorrenti o necessari sia nella fase di progettazione, sia nella fase di avvio dei lavori sia, infine, nella fase di manutenzione e gestione degli impianti;
- c) recepire in sede di progettazione esecutiva quanto prescritto dai predetti organi tecnici;
- d) predisporre e realizzare la progettazione esecutiva dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occorrenti per la realizzazione degli interventi a regola d'arte, perfettamente funzionanti ed operativi secondo le previsioni progettuali e perfettamente idonei all'uso e alla destinazione prevista negli atti progettuali e nella proposta;
- e) provvedere alla realizzazione e gestione degli interventi e degli impianti per tutta la durata della concessione secondo le previsioni contemplate nel relativo piano economico-finanziario;
- f) prestare, durante la fase di realizzazione e gestione, le garanzie e coperture assicurative previste dal D.Lgs. n. 50/2016.

La convenzione non dovrà contenere condizioni peggiorative per il Comune. L'eventuale presenza di clausole, nei documenti di progetto, in contrasto con quanto previsto nella bozza di convenzione, potrà comportare la loro applicazione solo nel caso siano più vantaggiose per il Comune.

L'amministrazione si riserva la facoltà di modificare l'assetto contrattuale proposto dal concorrente in sede di valutazione della proposta. La bozza di convenzione deve essere sottoscritta dal soggetto concorrente nelle medesime forme in cui ha sottoscritto la domanda di partecipazione.

## **OFFERTA ECONOMICA**

Nell'Offerta economica devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- Dichiarazione, riportata su modello predisposto in piattaforma, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, contenente:
  - a) l'importo in aumento del canone annuo (€ 1.000,00) espresso in cifre ed in lettere;
  - b) il numero di anni di durata della concessione, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di affidamento;
- Piano economico-finanziario di cui all'articolo 165 del D.lgs. 50/2016 asseverato da un Istituto di credito o da altro soggetto abilitato attestante l'equilibrio degli investimenti e della connessa gestione e dimostrativo dell'evoluzione dei costi e dei ricavi riferiti all'oggetto della concessione. Tale piano dovrà contenere l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

**Il PEF non sarà oggetto di attribuzione di punteggio. Tuttavia tale Piano dovrà essere coerente con l'offerta economica che verrà presentata.**

## **COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari pari a

n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto oltre ad un segretario. In capo ai commissari ed al segretario non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può fornire, su richiesta, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La gara si terrà nella forma della Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

- a) **Offerta tecnica (max 80 punti)**
- b) **Offerta economica (max 20 punti)**

**Il punteggio massimo attribuibile al Concorrente e pertanto pari a 100.**

## **CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

La valutazione delle offerte tecniche è demandata, ad una Commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi di seguito elencati a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale:

<b>N</b>	<b>Criteri/sub criteri</b>	<b>Punteggio Massimo / Sub Punteggio massimo attribuibile</b>
<b>1</b>	<b>Progetto</b>	<b>40</b>
<b>a</b>	<b>Completezza progetto</b>	<b>20</b>
<b>b</b>	<b>Proposte migliorative</b>	<b>10</b>
<b>c</b>	<b>Soluzioni tecniche-tecnologiche che incidono sulla qualità del progetto</b>	<b>5</b>
<b>d</b>	<b>Valore estetico e qualità delle soluzioni architettoniche ed impiantistiche globali dell'impianto.</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Servizi/Gestione</b>	<b>40</b>
<b>a</b>	<b>Valutazione del programma di gestione tecnico-</b>	<b>20</b>

	<b>organizzativa dei servizi (pianificazione degli interventi, attrezzature e materiale impiegato per l'espletamento dei servizi, modalità esecutive ecc.)</b>	
<b>b</b>	<b>Agevolazioni per i residenti e per le varie categorie</b>	<b>20</b>

**Saranno ammesse alla valutazione dell'offerta economica solo ed esclusivamente le Imprese che avranno raggiunto un punteggio minimo di 35 punti.**

Con riguardo ai punteggi di natura qualitativa specificati nella tabella sopra riportata si precisa che i punteggi saranno attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione Giudicatrice. I coefficienti V(a)i, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio avente natura qualitativa sono determinati:

- a) mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente da parte di ogni commissario:
  - insufficiente = 0
  - mediocre = da 0,1 a 0,3
  - discreto = da 0,31 a 0,5
  - sufficiente = da 0,51 a 0,7
  - buono = da 0,71 a 0,9
  - ottimo = 1
- b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
- c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi (parametrazione).

Nel caso in cui nessuna offerta tecnica qualitativa, a seguito della valutazione della Commissione giudicatrice effettuata secondo quanto sopra indicato, raggiunga il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica qualitativa, pari a 80 punti, verrà effettuata la riparametrazione dei punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti, attribuendo 80 punti all'offerta risultata la migliore a seguito delle valutazioni della commissione e riproporzionando ad essa i valori ottenuti dalle altre offerte.

Si precisa, altresì, che l'inserimento nell'ambito dell'offerta tecnica delle soluzioni progettuali proposte non può essere oggetto di riconoscimento economico, queste vengono infatti offerte a costo zero per l'Amministrazione, rientrando nei compensi dell'affidamento risultanti dal prezzo offerto dal concorrente in sede di gara.

## **MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Ultimati i lavori in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, la cui ora e data verranno comunicati tramite pubblicazione sul sito web del Comune di Pralboino, procederà alla lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, all'apertura dell'offerta economica ed alla formulazione della graduatoria finale.

La valutazione dell'offerta economica, per la quale il punteggio massimo attribuibile è di 20 punti, avviene distintamente per ciascuno degli elementi di seguito elencati:

<b>N</b>	<b>Criteri/sub criteri</b>	<b>Punteggio Massimo / Sub Punteggio massimo attribuibile</b>
<b>1</b>	<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>20</b>

<b>a</b>	<b>Canone annuo da corrispondere all'Amministrazione € 1.000,00.=, soggetto ad offerta di rialzo</b>	<b>5</b>
<b>b</b>	<b>Minimo termine in anni di durata della concessione</b>	<b>15</b>

### **Formula per l'attribuzione del punteggio al criterio 1.a**

Il miglior punteggio relativo all'Offerta Economica sarà attribuito al Concorrente che offrirà il migliore importo in aumento del canone annuo posto a base di gara, secondo i criteri valutativi qui di seguito specificati.

#### **ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ECONOMICI**

il punteggio, per ciascun punto, sarà determinato applicando la seguente formula:

$P(i) = W_i \times C_i / C_{max}$  dove:

$P(i)$  = punteggio attribuito al Concorrente i-esimo (i);

$W_i$  = punteggio attribuito (punti);

$C_i$  = aumento del canone annuo offerto dal Concorrente i-esimo sull'importo posto a base di gara;

$C_{max}$  = aumento del canone annuo più elevato offerto tra tutti i Concorrenti .

NB: Approssimazione del calcolo - Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione del punteggio economico l'arrotondamento sarà effettuato all'unità superiore o inferiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari e superiore o inferiore a cinque.

**Formula “lineare” per l'attribuzione del punteggio al criterio 1.b:  $C_i = \text{durata min} / \text{durata } i$**   
dove:

**$P_d$**  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo, variabile da zero a uno, relativo alla durata della concessione offerta;

**durata min** = Offerta con minore durata in anni della concessione tra quelli formulati dai concorrenti;

**durata i** = Offerta di durata in anni della concessione formulata dal concorrente i- esimo.

I coefficienti ed i corrispondenti punteggi, saranno espressi con due cifre decimali arrotondando la seconda all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque.

#### **ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO COMPLESSIVO**

Risulterà economicamente più vantaggiosa l'offerta che avrà raggiunto il maggior punteggio risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti alla offerta tecnica ed all'offerta economica. In caso di due o più offerte con uguale punteggio finale sarà privilegiata la migliore offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempreché la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.

E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

## **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA**

Per l'espletamento della gara si procederà in tre fasi:

### **FASE 1: Verifica della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella prima seduta la Commissione giudicatrice, assistita dal RUP con il supporto tecnico-amministrativo del personale dell'Ufficio Tecnico comunale, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede alle seguenti sotto-fasi:

- a. Verifica della regolare consegna del plico;
- b. Verifica dell'integrità del plico e della presenza delle buste  
"A - Documentazione amministrativa",  
"B - Offerta tecnica"  
"C - Offerta economica";
- c. Verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta A:
  - controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
  - verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
  - redigere apposito verbale.
- d. Apertura della busta "B – Offerta tecnica" esclusivamente per verificare l'esistenza e la consistenza quantitativa della documentazione costituente il progetto tecnico di ogni concorrente, costituendo pertanto operazione meramente ed esclusivamente di controllo formale e non di valutazione.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

### **FASE 2: Apertura della "BUSTA B – OFFERTA TECNICA"**

Tale fase sarà di competenza della Commissione Giudicatrice, all'uopo nominata secondo quanto stabilito dall'art. 77 del Codice e sarà svolta in forma riservata. La Commissione Giudicatrice procederà all'apertura della busta "B - Offerta tecnica" e alla successiva valutazione del contenuto della stessa con assegnazione dei punteggi in base ai criteri fissati dalla determinazione a contrarre e indicati nella lettera di invito.

### **FASE 3: Apertura della “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”**

Tale fase sarà di competenza della Commissione Giudicatrice sarà svolta in seduta pubblica. La Commissione Giudicatrice procederà all'apertura della busta “C - Offerta economica” e alla successiva valutazione del contenuto della stessa con assegnazione dei punteggi in base ai criteri fissati dalla determinazione a contrarre e indicati nella lettera di invito.

L'apertura delle buste **avrà luogo presso la sede del Comune di Pralboino, in Via Veronica Gambara n. 14, il giorno 07 novembre 2022 Ore: 10:00**. Alle sedute pubbliche di gara potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti sul sito internet della stazione appaltante fino al giorno antecedente la data fissata.

Qualora la Commissione Giudicatrice accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad informarne il Responsabile del Procedimento ai fini dell'esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione Giudicatrice, provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi. All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione Giudicatrice provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

**In caso di offerte uguali** si procederà all'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che avrà ottenuto **il maggior punteggio per l'elemento tecnico**. Nel caso in cui **le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali sia per gli elementi di natura quantitativa che per l'offerta tecnica**, si procederà mediante **sorteggio in seduta pubblica**.

Il Responsabile del procedimento di gara comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice redige il verbale finale contenente la graduatoria e consegna gli atti dei propri lavori al R.U.P.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali diversi per gli elementi quantitativi e per gli elementi qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per gli elementi di valutazione qualitativi. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi, l'aggiudicatario verrà individuato mediante sorteggio pubblico.

Qualora, ai fini dell'approvazione, non debbano essere apportate modifiche e/o integrazioni al progetto definitivo, l'Amministrazione aggiudica definitivamente previa effettuazione delle prescritte verifiche del possesso dei requisiti, la concessione al promotore.

Qualora, ai fini dell'approvazione debbano essere apportate modifiche e/o integrazioni al progetto definitivo, l'Amministrazione richiede al promotore di apportare dette modifiche al progetto da esso

presentate, fissando, altresì, il tempo di risposta alla richiesta ed il tempo per la redazione delle modifiche stesse.

Qualora il promotore accetti di apportare le modifiche richieste, l'Amministrazione, al ricevimento del progetto modificato, previa verifica delle modifiche richieste, all'esito delle verifiche del possesso dei requisiti, procede ad aggiudicare definitivamente la concessione al promotore ed alla stipula del contratto.

Qualora il promotore non accetti di apportare le richieste modifiche al progetto preliminare, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 183 comma 10 del D. Lgs n. 50/2016, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria, fissando, anche in questo caso, il tempo di risposta ed il tempo per la redazione delle modifiche, di fare propria l'offerta del promotore e di accettare di apportare al progetto preliminare presentato dal promotore le necessarie modifiche.

La predisposizione delle modifiche progettuali e lo svolgimento dei conseguenti adempimenti, in quanto onere del promotore (o del concorrente successivo in graduatoria) non comporta alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute ed indicate nel piano economico-finanziario per la predisposizione delle offerte.

Il calcolo dell'aumento dei costi di realizzazione dell'intervento, a seguito delle modifiche richieste, sarà effettuato, applicando i prezzi unitari previsti nel progetto preliminare presentato e per quelli mancanti, prioritariamente quelli del prezzo vigente per la Regione Lombardia, e per quelli non previsti neanche nel prezzo determinandoli con apposite analisi redatte secondo quanto previsto dal Regolamento.

Qualora a seguito delle modifiche, si verifichi un aumento dei costi di realizzazione dell'intervento, ai fini della stipula del contratto di concessione, è necessario che il soggetto aggiudicatario, qualora abbia previsto di realizzare l'intervento con la propria organizzazione di impresa, abbia ancora idonei i requisiti di qualificazione. In caso contrario, l'aggiudicatario potrà integrare, entro il termine stabilito dall'Amministrazione stessa, la propria compagine con altri soggetti che apportino requisiti sufficienti.

Nel caso in cui la gara andasse deserta, ovvero non risultino offerte ritenute ammissibili dalla Commissione giudicatrice, l'Amministrazione comunale si riserva l'aggiudicazione della gara al soggetto promotore, alle condizioni previste dall'offerta dal medesimo presentata.

La stazione appaltante, successivamente alla conclusione delle procedure di gara, procede a richiedere all'aggiudicatario provvisorio ed al secondo in graduatoria l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti.

## **CAUSE DI ESCLUSIONE**

### **Costituiscono causa di esclusione:**

- a. la mancanza di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b. la sussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- c. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- d. l'offerta pervenuta oltre i termini di scadenza previsti dal bando/disciplinare di gara;



e. la mancanza o la carenza dei requisiti speciali di partecipazione prescritti dal bando e disciplinare di gara;

**f. mancato inserimento dell'offerta economica nell'apposita busta "C – Offerta economica" separata quindi dalla busta "A – Documentazione amministrativa" e dalla busta "B – Offerta Tecnica";**

g. ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;

h. la partecipazione in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, dei consorziati per i quali i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) partecipano; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il Consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;

i. la partecipazione del concorrente a più di un consorzio stabile;

j. la mancata effettuazione del sopralluogo;

k. in caso di partecipazione in avvalimento: le mancate o incomplete dichiarazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016;

l. l'offerta economica espressa in forma diversa da quella richiesta, o subordinata a condizioni;

m. l'offerta tecnica che renda palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 la presentazione da parte di un concorrente di più di un'offerta.

Sono parimenti esclusi i concorrenti per i quali sussistano ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici, quali ad esempio l'esistenza della sanzione dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

## **VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 8.

## **AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE**

All'esito delle operazioni, la Commissione giudicatrice trasmette tutti gli atti (ivi compresa l'offerta dell'aggiudicataria) al Responsabile della Stazione Appaltante ai fini dell'assunzione della relativa determinazione. Qualora vi sia stata la verifica di congruità dell'offerta anomala, il Responsabile del procedimento di gara, acquisita la nota di valutazione motivata del RUP del Comune, trasmette

tutti gli atti (ivi compresa l'offerta dell'aggiudicataria) all'Amministrazione Aggiudicatrice per i conseguenti adempimenti.

Tutti i verbali di gara ed i provvedimenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pralboino [www.comune.pralboino.bs.it](http://www.comune.pralboino.bs.it).

Prima dell'aggiudicazione, ovvero nelle more della scadenza dei termini di cui all'art. 32, comma 9 del Codice, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente a favore del quale è stata proposta l'aggiudicazione della concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 o dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'Amministrazione Aggiudicatrice prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'Amministrazione aggiudicatrice, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione aggiudicatrice appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed alla segnalazione all'ANAC. L'Amministrazione aggiudicatrice aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, tramite la Stazione Appaltante, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione della convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l'Amministrazione aggiudicatrice procede alla stipula della Convenzione anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dalla convenzione laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La convenzione, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulata prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La convenzione sarà stipulata in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. La convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice l'Amministrazione aggiudicatrice interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa

graduatoria, al fine di stipulare una nuova convenzione per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 76 del Decreto Legislativo 50/2016 l'aggiudicazione dell'appalto e la data di stipula del relativo contratto verranno comunicati a tutti i partecipanti a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato in sede di offerta.

## **PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO**

Documentazione attestante il pagamento del bollo Il modello "Domanda di partecipazione e Dichiarazione requisiti partecipazione" dovrà essere presentato nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta, del valore di Euro 16,00, dovrà avvenire tramite il modello F24 (con codice tributo 1552 e Anno di riferimento: 2022). In alternativa, il pagamento potrà avvenire in modalità telematica ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio @e.bollo»). A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare/inserire nell'apposito campo di Sintel denominato "Documentazione attestante il pagamento del bollo" entro il termine di presentazione dell'offerta la seguente documentazione:

- copia informatica del modello utilizzato ai fini dell'esecuzione dei pagamenti;
- dichiarazione con l'indicazione espressa che l'imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura, qualora questo non sia desumibile dalla copia inviata. Il concorrente potrà altresì effettuare il pagamento dell'imposta di bollo mediante contrassegno; quindi, tramite marca da bollo del valore di Euro 16,00. Si precisa che, in tale ultimo caso, è obbligo dell'Operatore Economico conservare il contrassegno per 3 anni, per le verifiche dell'Agenzia delle Entrate.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare/inserire nell'apposito campo di Sintel denominato "Documentazione attestante il pagamento del bollo" entro il termine di presentazione dell'offerta la seguente documentazione:

- copia informatica del contrassegno, debitamente annullato;
- apposita dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 contenente l'indicazione espressa che l'imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura (Gara ARIA\_2021\_001 Abbonamenti a periodici e Banche Dati e servizi connessi).

## **CAUZIONI E ASSICURAZIONI**

Il concessionario prima della stipula della concessione, ferma restando la propria piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la firma della presente Convenzione dovrà costituire la "**garanzia definitiva**" di cui all'art 103, c. 1, del D.Lgs 50/2016.

*Tale polizza è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito con le modalità di cui all'articolo 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i."*

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio da parte della stazione appaltante.

La garanzia dovrà espressamente prevedere la deroga ai disposti degli artt. 1944 - 1955 e 1957 del Codice Civile e dovrà altresì prevedere l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta, senza alcuna necessità di motivazione da parte del Concedente.

La cauzione dovrà essere reintegrata da parte del Concessionario qualora la stessa sia venuta meno in tutto o in parte.

Tale cauzione definitiva, essendo prevista per la costruzione della struttura, verrà svincolata al rilascio del certificato di collaudo, previa presentazione delle altre polizze previste per legge e dai successivi articoli della presente Convenzione.

Il Concessionario inoltre dovrà munirsi di:

a) una polizza assicurativa di cui all'art 103 c. 7 del D.Lgs 50/2016 del Codice, a copertura

- dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori
- che assicuri l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00; detta polizza andrà a coprire qualunque danno imputabile a responsabilità del concessionario o dei suoi collaboratori di tutto il personale dipendente o consulente, che si verifichi durante l'espletamento dei lavori.

b) polizza indennità decennale, ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del Codice, a copertura:

- dei rischi di rovina totale o parziale dell'Opera, ovvero di gravi difetti costruttivi, il cui limite di indennizzo deve essere pari al costo dell'intervento individuato nella convenzione a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

La polizza di durata decennale avrà decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori, risultante dal relativo certificato.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

c) polizza per attività di progettazione ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Codice e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, il Concessionario si impegna a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell'Opera con esito positivo. A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a al costo dell'intervento. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura assicurativa restano a totale carico del Concessionario. L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio, da parte del Concessionario, non comporta l'inefficacia delle garanzie.

## **COSTI PER LA SICUREZZA - PIANI DI SICUREZZA**

Durante l'esecuzione dei lavori e per tutta la durata della concessione, il concessionario è tenuto al rispetto della normativa di cui al D.Lgs 09.04.2008 n. 81.

I costi relativi alle procedure esecutive, agli apprestamenti e alle attrezzature, per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute nonché per il rispetto delle eventuali altre prescrizioni del piano di sicurezza nello Studio di fattibilità tecnico-economica sono stati determinati in Euro **11.525,71**. Tale importo potrà essere aggiornato in funzione di quanto risultante dal progetto definitivo.

L'aggiudicatario è obbligato a consegnare alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione:

- a) l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;
- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs n. 81/2008;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, comprendente il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all'ex articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e le notizie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b).

Il piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del contratto d'appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. L'aggiudicatario, prima dell'inizio dei lavori o in corso d'opera, può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs n. 81/2008, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmessogli dalla stazione appaltante, per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, per tutta la durata dei lavori, all'assunzione di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, anche alla normativa in materia di sicurezza. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dei lavori, all'Amministrazione appaltante che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi. Il Direttore di cantiere, unitamente al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza;

Restano a carico del soggetto aggiudicatario l'acquisizione di tutti i permessi, nulla-osta ed autorizzazioni previsti dalle vigenti normative e necessari per eseguire l'intervento ed avviare le attività.

## **CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente

della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante [<http://www.comune.pralboino.bs.it/amministrazione-trasparente/codice-disciplinare-e-di-condotta>].

### **ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

### **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Brescia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### **SPESE ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA**

A carico dell'Impresa aggiudicataria sono tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione del formale contratto di appalto ed alla sua esecuzione, nonché tutti gli oneri specificati o richiamati negli altri documenti di appalto. Il pagamento dell'I.V.A. è regolato come per legge.

### **ALTRE INFORMAZIONI**

1. L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall'Amministrazione Comunale, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti è facoltà dell'Amministrazione aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
2. Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e devono contenere l'esplicito richiamo alle sanzioni penali previste dall'art.76 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. In tal senso dovrà essere resa anche la dichiarazione di conformità delle copie trasmesse ai fini dell'autenticità prevista dall'art. 19 del D.P.R. 445/2000;
3. Il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Pralboino è il dott. Franco Spoti, tel. 030/954129; email: [sindaco@comune.pralboino.bs.it](mailto:sindaco@comune.pralboino.bs.it) – pec: [protocollo@pec.comune.pralboino.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.pralboino.bs.it)
4. L'Amministrazione potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/1990 che ne facciano richiesta nonché agli Enti previdenziali e assistenziali ed agli organi dell'autorità amministrativa e giudiziaria per l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
5. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), l'Amministrazione aggiudicatrice/Stazione Appaltante informa che si procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco del Comune di Pralboino dott. Franco Spoti .

### **MODULISTICA E ALLEGATI:**

- Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
- Allegato 2 – D.G.U.E.;

- **Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva;**
- **Allegato 4 – Dichiarazione possesso requisiti servizi;**
- **Allegato 5 – Progetto di fattibilità tecnico economica approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 24.08.2022**

Il responsabile del settore tecnico

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.